

REGOLAMENTO CROCE SERENISSIMA

Riviera del Brenta O.D.V.

PREMESSA

QUANTO DISPOSTO E STABILITO NELLO STATUTO HA LA PREMINENZA SU EVENTUALI INDIRIZZI DEL PRESENTE REGOLAMENTO CHE RISULTASSERO IN CONTRASTO CON LO STATUTO STESSO.

I SOCI

ART.1. Tutti gli iscritti nel Libro dei Soci partecipano, con pari diritti e doveri, alla vita dell'Associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci comporta l'accettazione di quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione.

ART. 2. Tutti i Soci devono essere in regola con il tesseramento ed hanno il dovere di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Sono classificati *Soci Attivi* coloro i quali:

- prestano servizio volontario per l'espletamento dei Trasporti ed Assistenze dopo aver frequentato il corso;
- prestano servizio volontario con compiti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché organizzativi e dirigenziali.

Sono classificati *Soci in aspettativa* coloro i quali:

- per ragioni contingenti non possono prestare servizio attivo per un periodo limitato di tempo; Se il periodo di aspettativa fosse superiore a mesi sei (6), il socio impegnato nei servizi di Trasporto e Assistenza dovrà ripetere l'iter formativo, con esclusione del solo periodo di aspirantato.

Sono classificati *Soci onorari e sostenitori* coloro i quali:

- per propria richiesta, con fondati motivi, cessano il servizio attivo dopo almeno cinque anni interi;
- per il venir meno dei requisiti psico-fisici richiesti, debbono cessare il servizio attivo dopo almeno cinque anni interi;
- sono persone fisiche o Enti che per particolari meriti vengono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'ASSEMBLEA

ART. 3. All'Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci, vedi art. 7 dello Statuto vigente.

Per quanto attiene alla possibilità di conferimento di delega nell'Assemblea, si rinvia all'art. 11 dello statuto

ART. 4. L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria o Straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto.

ELEZIONI E NOMINE

ART. 5. L'Assemblea elegge ogni 3 anni il Consiglio Direttivo, formato da cinque/sette membri, nelle forme e modalità previste dallo Statuto.

L'elezione avverrà votando due nominativi per il Consiglio Direttivo, scegliendo tra quelli candidatisi ed iscritti nell'apposito elenco affisso all'Albo.

ART. 6. Possono candidarsi alle elezioni tutti i Soci che ne facciano richiesta scrivendo il proprio cognome e nome nell'elenco affisso all'Albo, esposto in sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

Approvato in Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2022

L'elenco sarà tolto dall'Albo 8 giorni prima della votazione, per permettere la preparazione dei documenti necessari alla votazione stessa.

Possano votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il tesseramento.

ART. 7. Le votazioni, che si effettueranno a mezzo scheda segreta, saranno dirette da un Presidente di seggio e da due scrutatori nominati dall'Assemblea. Presidente di seggio e scrutatori dovranno essere scelti tra i presenti all'Assemblea, con esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo uscente e dei Soci candidati iscritti all'apposito elenco affisso all'albo. Presidente di seggio e scrutatori avranno, a parità di voto, potere decisionale sulla validità della scheda.

ART. 8. Saranno dichiarati eletti per il Consiglio Direttivo i cinque/sette nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità tra i candidati eletti con minor numero di preferenze, verrà scelto il candidato con maggior anzianità associativa, ovvero con maggiore età anagrafica.

ART. 9. Nel caso in cui un eletto nell'organo Direttivo rinunciasse al mandato o rassegnasse le dimissioni, il Consiglio Direttivo dovrà procedere al reintegro dell'incarico vacante scegliendo tra i candidati il primo dei non eletti; in caso di rinuncia del primo non eletto si procederà con il secondo e così via, fino all'esaurirsi della lista dei candidati.

Senza reintegro si dovrà procedere a nuove elezioni.

COMPITI DIREZIONALI

ART. 10. I compiti Direzionali sono demandati al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

ART. 11. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di anni 3 e rieleggibili per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART.12. Il Consiglio Direttivo regolarmente eletto nominerà al suo interno: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere o più, qualora i componenti fossero superiori a cinque.

ART. 13. In caso di dimissioni, impedimento grave, revoca o esclusione di uno dei componenti del direttivo di cui all'art. 12, il Consiglio Direttivo procederà alla reintegrazione dell'incarico mancante con le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.

A reintegro avvenuto, si procederà ad una nuova distribuzione delle nomine all'interno dell'organo stesso.

Se il soggetto mancante fosse il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo procederà alla reintegrazione del membro mancante e alla rielezione di un nuovo Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Detto Presidente resterà in carica per il tempo residuo mancante alla fine del mandato triennale.

ART. 14. Prima della convocazione del Consiglio, il Presidente, sentito anche il parere dei componenti, redigerà un ordine del giorno (O.D.G.).

Tale O.D.G. sarà affisso all'Albo, salvo casi particolari, almeno 5 giorni prima della convocazione dei membri del consiglio e comunicato con i mezzi di comunicazione a disposizione; ciò per dare modo a tutti i Volontari di prendere visione e quindi proporre idee e suggerimenti utili, atti a favorire il miglior andamento dell'Associazione, contattando un componente qualsiasi del Consiglio Direttivo.

ART. 15. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i volontari che ne facciano richiesta almeno 3 giorni prima, mandando la propria richiesta tramite email e mezzi di comunicazione a disposizione. La partecipazione dei volontari sarà solo in forma di ascolto ed essi potranno intervenire solo se chiamati in causa dal Direttivo.

ART. 16. Gli incarichi speciali (Organigramma) saranno distribuiti tra i soci a cui il Direttivo ha chiesto la disponibilità.

Tutti i componenti aventi incarichi speciali potranno proporre al Consiglio Direttivo uno o più volontari dei quali avvalersi per l'espletamento degli incarichi assunti. Il Volontario si relazionerà unicamente con il proprio responsabile, il quale si relazionerà con il Direttivo. Il socio responsabile dell'incarico dovrà espletare il proprio compito con dedizione e serietà, pena la decadenza dall'incarico; in caso di decadenza il Direttivo nominerà un altro socio resosi disponibile.

I CORSI

ART. 17. L'Associazione Croce Serenissima Riviera del Brenta potrà organizzare dei Corsi di Primo Soccorso per la cittadinanza.

Il Direttore Sanitario, responsabile della formazione, potrà avvalersi di personale medico e infermieristico sia interno che esterno all'Associazione, oltre ad altre figure professionali ritenute necessarie per meglio qualificare la formazione, sia dal punto di vista sanitario, che da quello sociosanitario e medico-legale.

A fine corso i partecipanti dovranno sostenere un test di apprendimento scritto a risposta multipla.

L'esito positivo del test permetterà di ottenere un Attestato di Partecipazione.

ART. 18. L'Associazione Croce Serenissima Riviera del Brenta organizzerà annualmente, sotto la responsabilità del proprio Direttore Sanitario, dei corsi di formazione specifici per i Volontari del soccorso.

Il corso sarà obbligatorio ai sensi della L.R. 22/02 ed attesterà che la formazione dei nostri Volontari sarà adeguata ai criteri di qualità, sia dei contenuti formativi, sia della preparazione dei docenti, a garanzia della formazione dei volontari stessi.

È di specifica ed esclusiva competenza del Direttore Sanitario dell'Associazione stabilire l'esito del test finale, positivo o meno, nonché valutare la partecipazione ai corsi dei Volontari.

ART. 19. Il Direttore Sanitario, avvalendosi di collaboratori sia interni che esterni all'Associazione, provvede alla formazione dei Tutor. I Soci che desiderano svolgere tale funzione dovranno frequentare un apposito corso, stabilito dal Direttore Sanitario in modo da apprendere una didattica specifica per l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso e l'uso corretto dei presidi.

Alla fine del corso il Direttore Sanitario darà un giudizio inappellabile sul superamento dello stesso. I Soci Volontari che avranno superato il Corso verranno confermati ufficialmente dal Consiglio Direttivo.

IL VOLONTARIO

ART. 20. Tutte le persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 75 anni, che abbiano frequentato il Corso di Primo Soccorso, di cui all'art. 18, organizzato dall'Associazione Croce Serenissima Riviera del Brenta e abbiano superato positivamente il test finale, potranno chiedere di essere iscritti all'Associazione per diventare Volontario Soccorritore compilando l'apposito modulo di domanda, al quale dovrà essere allegato il Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in data recente (non più di tre mesi) dal Medico di Base o da un Medico Specialista (in caso di particolari patologie), la copia del codice fiscale e di un documento di identità.

I richiedenti, inoltre, dovranno compilare l'autocertificazione di assenza carichi penali pendenti.

Una commissione interna, formata da componenti del Consiglio Direttivo e dal Direttore Sanitario, valuterà attraverso la documentazione prodotta e i colloqui personali l'integrità psico-fisica e morale dei richiedenti, per l'ammissione alla mansione di Volontario Soccorritore.

Nel caso in cui un Aspirante Volontario faccia richiesta di entrata nell'Associazione con mansioni diverse da Volontario Soccorritore, sarà il Consiglio Direttivo l'organo deputato a valutare l'idoneità psico-fisica del richiedente e l'eventuale necessità di inserimento nell'organizzazione, previo opportuno addestramento nel settore preposto.

ART. 21. Il periodo di addestramento e tirocinio per gli Aspiranti Soccorritori, a seguito del superamento del corso, avrà durata di circa due mesi, durante i quali il soggetto dovrà entrare in servizio almeno 6 volte, oppure, se l'aspirante volontario presterà i 6 servizi in maniera continuativa (in meno di 4 mesi), i Volontari che ne abbiano valutato l'operato in maniera positiva potranno chiedere al Direttivo l'integrazione dell'aspirante volontario come Volontario Soccorritore.

Alla fine del suddetto periodo, il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'esito positivo del tirocinio, decreterà il passaggio dei candidati da Aspiranti Volontari a Volontari Soccorritori.

La nomina a Volontario Soccorritore sarà poi ratificata in occasione della prima Assemblea generale dei soci.

ART. 22. I Volontari che provenissero da altre associazioni simili potranno chiedere l'iscrizione come Volontari Soccorritori, previa autodichiarazione (che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo) che attesti il superamento del Corso di Primo Soccorso e del periodo di praticantato, nonché previo esito positivo di un test di ingresso predisposto dal Direttore Sanitario.

Il Consiglio Direttivo, durante la prima riunione utile, ne ratificherà o rifiuterà l'ingresso.

Personale infermieristico, OSS e OSSS, che chiedano di diventare Soci dell'Associazione, sono dispensati dalla frequenza del corso di Primo Soccorso, ma frequenteranno le riunioni serali per l'utilizzo dei presidi sanitari dell'Associazione.

ART. 23. Tra i Volontari che lo richiedano verranno scelti dal Consiglio Direttivo coloro che saranno abilitati alla conduzione dei mezzi di soccorso dell'Associazione.

L'abilitazione avverrà dopo la frequenza e il superamento di un corso specifico, tenuto dal responsabile della formazione dei Volontari e da Enti esterni all'Associazione, sia pubblici che privati. Quanto precede non prima di due mesi dalla nomina di Volontario Soccorritore.

ART. 24. Tutti i Volontari Soccorritori sono obbligati a frequentare, con cadenza quadrimestrale, un addestramento pratico seguito dai Tutor.

Tale attività formativa di aggiornamento prevede delle esercitazioni per il corretto impiego dei presidi di estricazione, di immobilizzazione e dei sistemi di trasporto, oltre alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare (B.L.S.- B.L.S.D.).

Il Volontario Soccorritore dovrà effettuare almeno 2 servizi tra Assistenza e/o Trasporto all'anno.

Coloro che non potranno attenersi a quanto stabilito dal presente articolo, saranno considerati momentaneamente sospesi dal servizio e considerati in aspettativa.

Entro sei mesi saranno contattati dal Consiglio Direttivo per verificare le reali intenzioni riguardo al proseguimento o meno della loro appartenenza alla Associazione

ART. 25. Il Volontario che rassegnerà le dimissioni dall'Associazione dovrà consegnare la divisa completa e pulita, la tessera di riconoscimento e le eventuali chiavi ricevute in consegna.

IL SERVIZIO

ART. 26. I Volontari daranno la loro disponibilità, ovvero saranno contattati dalla segreteria al fine di permettere alla stessa di comporre gli equipaggi per l'espletamento dei servizi istituzionali in calendario

ART. 27. I Volontari affetti da malattia rimangono esclusi dal servizio fino a cura ultimata.

ART. 28. Il Volontario incaricato del servizio che, per causa di forza maggiore non potesse espletarlo, è tenuto ad avvertire tempestivamente la Segreteria o la segretaria tramite telefono prioritario, allo scopo di trovare il sostituto nel più breve tempo possibile.

ART. 29. Ai Volontari è assolutamente vietato portare in Sede e in servizio armi di qualsiasi genere e, nell'espletamento del servizio sul mezzo di soccorso, è fatto assoluto divieto di fumare.

ART. 30. In caso di pubblica calamità, ogni Volontario che ne abbia disponibilità ha il dovere morale di contattare la Presidenza e/o il Consiglio Direttivo per prestare la sua opera di pronto soccorso.

ART. 31. I Volontari in servizio non dovranno mai apostrofarsi reciprocamente; eventuali discussioni e/o rimostranze potranno essere svolte al rientro in Sede.

Eventuali controversie vanno segnalate ai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 32. È dovere di ogni Volontario conservare con cura tutti i beni dell'Associazione, rispettare i criteri di omologazione e custodire ciò che viene dato in consegna e/o in dotazione; egli è inoltre tenuto a compilare in modo chiaro ed esauriente i fogli di presenza e viaggio, con tutti i dati richiesti.

ART. 33. I Volontari che si trovino nelle vicinanze o nel luogo di un sinistro potranno mettersi a disposizione delle Autorità presenti, facendosi riconoscere.

ART. 34. È proibito ai Volontari chiedere qualsiasi genere di compenso per la loro prestazione.

Per qualunque offerta, anche minima, dovrà essere rilasciata regolare ricevuta dal bollettario in dotazione; tale compenso dovrà essere versato nella cassa dell'Associazione.

ART. 35. Il Volontario in servizio è considerato incaricato di pubblico servizio e, pertanto, deve agire tenendo conto delle norme giuridiche al riguardo.

ART. 36. Il Volontario è tenuto al segreto professionale, anche con altri Volontari.

ART. 37. Il Volontario non deve intraprendere alcun atto senza consenso dell'assistito, salvo nei casi di necessità o urgenza.

ART. 38. La responsabilità dell'uscita, durante il Servizio, è affidata al Volontario-Soccorritore, il quale si prenderà cura dei trasportati, a meno che non partecipi nell'operazione di soccorso un infermiere o un medico; in questo caso le responsabilità saranno di questi ultimi.

Approvato in Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2022

ART. 39. Il Volontario/Autista/Soccorritore ha anche il compito di registrare il trasporto e di raccogliere l'oblazione, oltre che di collaborare al servizio con il Volontario-Soccorritore.

ART. 40: L'equipaggio è formato da un minimo di due Volontari, uno abilitato come "Autista Soccorritore" e l'altro come "Soccorritore".

All'equipaggio potrà essere affiancato un Aspirante Volontario, che non dovrà avere parte attiva nel servizio.

ART. 41. Durante il servizio il Volontario, nel caso di interventi in area pubblica stradale, dovrà indossare la divisa ad alta visibilità con la tessera di riconoscimento ben visibile ed utilizzare correttamente i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) in dotazione, al fine di ridurre i rischi di infortunio e/o malattie professionali.

L'aspirante avrà solo una maglietta con il logo dell'associazione e un "gilet" ad alta visibilità, sui quali dovrà apporre ben visibile la tessera di riconoscimento del Gruppo.

ART. 42. Il responsabile dell'uscita agirà in maniera tale da rendere l'ambulanza e i collaboratori disponibili nel più breve tempo possibile, evitando soste o ritardi ingiustificati durante gli itinerari. Al rientro provvederà a ripristinare subito la funzionalità del mezzo.

ART. 43. Il Volontario Autista Soccorritore, prima di ogni servizio, dovrà accertarsi dell'efficienza del mezzo e del vano sanitario e, alla fine del servizio, dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile della manutenzione dei mezzi eventuali guasti, rabbocchi o interventi da effettuare.

Non dovrà intervenire personalmente sul mezzo tranne in casi di emergenza o se espressamente autorizzato.

Alla fine del servizio dovrà segnalare eventuali anomalie all'autista soccorritore che effettuerà il servizio successivo con lo stesso mezzo.

ART. 44. L'Autista Soccorritore, coadiuvato da tutto l'equipaggio, prima di iniziare il servizio è tenuto a verificare la presenza e l'efficienza dei presidi sanitari e delle strumentazioni di bordo, che dovranno rispettare le omologazioni dei mezzi e dei materiali, il contenuto degli zaini di Primo Soccorso e il contenuto degli armadietti del vano sanitario, integrando immediatamente quanto mancante.

ART. 45. Alla fine del servizio, l'equipaggio dovrà provvedere a rimpiazzare quanto usato durante il servizio, sostituire le lenzuola e le federe sporche, integrando quelle contenute nell'apposito armadietto all'interno del vano sanitario dell'ambulanza, integrare il contenuto dello zaino di Primo Soccorso, prelevando il necessario dagli appositi armadietti posti all'interno del magazzino e compilando il foglio di prelievo materiale, effettuare la pulizia del vano sanitario utilizzando prodotti idonei per la disinfezione delle superfici.

Il presente articolo verrà completamente attivato ed attuato non appena sarà possibile la consegna dei mezzi nella sede completata di adeguato parco mezzi.

ART. 46. I segnali d'allarme visivi e sonori devono essere messi in funzione solo se le esigenze del Servizio lo richiedono e su specifico ordine del responsabile dell'uscita per il soccorso, previa autorizzazione del servizio 118.

ART. 47. i Volontari in Servizio sono tenuti a rispondere e provvedere a qualsiasi chiamata di intervento che ricevano.

ART. 48. Durante il servizio i Volontari dovranno tenere un comportamento consono, sia nel modo di agire, sia nel modo di parlare, per evitare danni o contrarietà ai trasportati, che potrebbero esprimere un giudizio negativo sull'operato non solo dell'equipaggio, ma di tutto il gruppo.

ART. 49. IL Volontario Autista Soccorritore agirà nel rispetto delle norme del Codice della Strada, eviterà itinerari e soste che creino ritardi ingiustificati, ma, soprattutto, dovrà adottare una guida atta a non creare danni o disturbo ai trasportati, ricordando che chi viene trasportato è una persona sofferente.

ART. 50. Comportamenti contrari agli art. 48 e 49, che risultino lesivi nei confronti del Gruppo o possano causare un danno economico allo stesso, devono essere segnalati al Consiglio Direttivo che prenderà i provvedimenti del caso.

ART. 51. Eventuali danni ai mezzi e ai presidi sanitari-strumentazioni di bordo dovranno essere tempestivamente comunicati, rispettivamente al Responsabile della manutenzione dei mezzi e al Responsabile della manutenzione dei presidi sanitari, al fine di poter intervenire nel più breve tempo possibile ed evitare disservizi.

Qualora ciò non venisse fatto, il danno potrà essere addebitato all'equipaggio.

LA DISCIPLINA

ART. 52. Il Volontario che si rendesse responsabile di appropriazione di contanti, oggetti, attrezzature, materiali o valori di proprietà del Gruppo, dopo il reale accertamento del fatto sarà espulso e gli sarà addebitato quanto impropriamente sottratto.

ART.53. Dovranno rispondere dei danni ai beni dell'Associazione i Volontari che, per colpa, trascuratezza o inosservanza delle disposizioni in genere, li avranno arrecati.

ART. 54. Il Volontario Autista Soccorritore dovrà rispondere agli addebiti pervenuti per l'inosservanza del Codice della Strada, salvo provata involontarietà delle inosservanze.

SANZIONI

ART. 55. Per le violazioni allo Statuto e al presente Regolamento vigono le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale
- richiamo scritto

Queste prime due sanzioni verranno comminate dal Consiglio Direttivo.

- sospensione a tempo determinato;
- espulsione

Queste due ultime sanzioni saranno comunicate all'interessato con lettera, specificando la data di applicazione del provvedimento, consentendo altresì allo stesso di chiedere un incontro con il Direttivo. Il Direttivo potrà decidere l'eventuale convocazione di testimoni "pro e contro", ritenuti utili al fine di chiarire nel miglior modo possibile la controversia. Il Direttivo sarà giudicante anche nel caso di danno morale provocato all'Associazione dal comportamento o dalle dichiarazioni dei Volontari, anche se fuori servizio o lontano dalla sede sociale.

Gli eventuali provvedimenti di sospensione o di espulsione decisi dal Direttivo saranno documentati e affissi all'albo e comunicati ai Soci con i mezzi di comunicazione a disposizione.

ART. 56. Tutti gli addebiti per questioni disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'interessato, dando notizia del procedimento a suo carico; i provvedimenti adottati saranno altresì comunicati per iscritto solo dopo aver ascoltato l'interessato.

APPENDICE

Il presente Regolamento potrà essere modificato:

- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

In questo ultimo caso, il Consiglio Direttivo, constatato che la modifica non sia in contrasto né con lo Statuto né con il Codice Civile, convocherà l'Assemblea straordinaria dei Soci per la ratifica.

La proposta di modifica dovrà essere affissa all'Albo e diffusa con i mezzi di comunicazione a disposizione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Si riterrà ratificata la modifica che sia stata approvata con una maggioranza formata secondo le modalità previste dall'art. 24 dello Statuto.

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea in data 21 gennaio 2022 entra, in vigore immediatamente.

Copia del presente Regolamento e Statuto saranno affissi all'Albo in modo permanente.